

Reggio Emilia, 31 Gennaio 2006

Circolare n. 02

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: D.M. ATTIVITA' PRODUTTIVE 25/1/06 (G.U.27/1/06 N.22)
Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti
e di durata massima giornaliera

Vi alleghiamo il decreto in oggetto con il quale – dal 1° febbraio al 28 febbraio/2006 – viene ridotto di un grado centigrado il valore massimo delle temperature dell'aria nei diversi ambienti – fatta eccezione per gli edifici di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il comma due dell'articolo uno riduce di un'ora – per tutte le zone – la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici.

ATTENZIONE: L'applicazione delle citate decretazioni riguarda esclusivamente gli impianti termici alimentati a gas metano.

ATTENZIONE: Alleghiamo – per conferma – copia della nostra richiesta (E mail) e pertinente risposta pervenutaci dalla DGERM – del Ministero delle Attività produttive.

Cordiali saluti.

Servizio Rapporti Clientela

Allegato: c.s.



**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 25 gennaio 2006.

Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera.

**IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Premesso che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni dall'estero;

Premesso che il probabile protrarsi di questa situazione potrebbe causare una ulteriore contrazione della disponibilità di stoccaggio di gas naturale;

Visto l'art. 4, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce, tra l'altro, la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, il quale fissa la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 7, lettera q), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che è esercitato dallo Stato il compito di adottare misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli;

Ritenuto che, in considerazione delle attuali e previste condizioni climatiche sia necessario attivare ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas naturale, ai sensi della fase 5 della procedura di emergenza allegata al citato decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

Ritenuto, al fine di assicurare il contenimento dei consumi di gas naturale, di dover intervenire con norme specifiche, efficaci nel solo periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi, sui parametri di media aritme-

tica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, nonché di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Norme transitorie in materia di media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare e di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale

1. Il valore massimo della media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato in premessa, è ridotto di un grado centigrado, fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie, di cui all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, di seguito indicate:

a) E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

b) E.3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;

c) E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;

d) E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.

2. La durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato in premessa, è ridotta di un'ora per tutte le zone, con le medesime eccezioni di cui al comma 1.

Art. 2.

Periodo di efficacia delle norme di cui all'art. 1

1. Le norme di cui all'art. 1 sono efficaci limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi.

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2006

Il Ministro: SCAJOLA

06A00867